

Di milleproroghe. Pesano tempi di uscita e altre agevolazioni - Oggi il voto di fiducia

# Nuove partite Iva al bivio tra minimi e forfettari

## Test di convenienza dopo l'estensione del 5% al 2015

Paolo Meneghetti

■ **Nuove partite Iva al bivio tra minimi e forfettario.** L'emendamento introdotto nella conversione parlamentare del decreto Milleproroghe (atteso oggi al voto di fiducia della Camera) che estende l'opzione per il vecchio regime a tutto il 2015 mette le persone fisiche che avviano una nuova attività nel 2015 nella condizione di valutare - in presenza dei requisiti - se scegliere il regime con imposta sostitutiva al 5% e soglia di ricavi a 30mila euro o quello con imposta al 15% e con soglia di ricavi/compensi da 15mila a 40mila euro. È la variabile del prelievo non è l'unica da considerare.

### Comportamento concludente

Anzitutto si pone la questione di come rendere nota alle Entrate la scelta, in quanto per entrambi i regimi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (inteso come quello dei minimi al 5%) nella dichiarazione di inizio attività. Al riguardo si ritiene che debba prevalere il comportamento concludente del contribuente che sulle fatture emesse indicherà la diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'Iva:

- l'articolo 1, comma 100, della legge 244/2007 per i minimi
- l'articolo 1, comma 58 per i nuovi forfettari.

Inoltre la scelta apparirà in modo inequivocabile dalla compilazione di Unico 2016 in cui verranno compilati quadri diversi, dato che il primo regime (minimi) prevede la deter-

minazione analitica del reddito, mentre il secondo (forfettario) prevede la determinazione forfettaria con una percentuale di componenti negativi predeterminata.

### Requisiti di accesso

Poi non sono del tutto uguali i requisiti di accesso. Per esempio, nel regime forfettario il reddito da lavoro autonomo o impresa deve essere superiore a quello da lavoro dipendente o assimilato. Pertanto un contribuente pensionato che inizia una nuova attività difficilmente potrà beneficiare del regime forfettario, mentre in quello dei minimi non esiste la necessità di eseguire tale confronto. Inoltre a complicare i ragionamenti sulla convenienza vi è la regola comune secondo cui se i requisiti di accesso, previsti nel momento in cui si inizia l'attività, non sono confermati a fine 2015, è solo dal periodo d'imposta 2016 che il regime agevolato viene meno.

Quest'ultimo assunto va però esaminato alla luce di un'ulteriore regola che potrebbe indirizzare la scelta verso il nuovo regime forfettario: chi inizia un'attività e a consuntivo risulta aver incassato ricavi o compensi superiori alla soglia prefissata esce dal regime dal periodo d'imposta successivo, ma nel caso dei minimi occorre fare attenzione che il superamento della soglia non sia superiore del 50% rispetto al tetto previsto, poiché in tal caso già dall'anno in corso verrebbe azzerato il regime agevolato, con pe-

santi conseguenze sul fronte dell'Iva che occorrerebbe riaddebitare dall'origine.

La stessa conseguenza non si manifesta invece nel forfettario. Ad esempio, se un professionista nei minimi incassa 60mila euro dovrà ricostruire la sua posizione fiscale come se già dal 2015 fosse un soggetto ordinario, mentre se si è scelto il regime forfettario si esce dal forfait solo dal 2016 quindi mantenendo inalterata la posizione fiscale nell'anno del superamento (cioè il 2015).


Valutazione diverse anche sul fronte delle imposte dovute, poiché sono diverse le modalità di determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva. A prima vista potrebbe sembrare sempre conveniente il regime dei minimi che prevede una sostitutiva del 5% rispetto al 15% del regime forfettario, va però considerato, a favore di quest'ultimo regime, che vengono riconosciuti costi forfettari mentre il minimo deve documentare gli effettivi costi sostenuti. Inoltre le nuove attività nel regime forfettario hanno diritto all'abbattimento di un terzo del reddito per i primi tre anni oltre alla possibilità, riservata a commercianti e artigiani, di fruire del regime contributivo agevolato che prevede il pagamento dei contributi senza considerare il minimale fisso, che in molti casi costituisce un notevole aggravio. Queste ultime agevolazioni non sono previste i minimi.

Sul fronte Iva l'esclusione dall'addebito dell'imposta (e il divieto di detrazione) e il versamento dell'Iva acquisti per le operazioni interne soggette a **reverse charge** accomuna i due regimi. Qualche differenza si registra sulle operazioni con soggetti esteri, soprattutto per gli acquisti di beni intracomunitari. Per quanto riguarda i minimi la circolare 36/E/2010 ha affermato che si tratta sempre di operazioni Intra che necessitano il versamento di Iva mentre per il forfettario gli stessi acquisti, entro la soglia di 10mila euro annui, non sono considerate operazioni intracomunitarie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## In sintesi



### 01 | LA SCELTA

L'emendamento introdotto nella conversione parlamentare del decreto Milleproroghe che estende l'opzione per il vecchio regime a tutto il 2015 mette le persone fisiche che avviano una nuova attività nel 2015 nella condizione di valutare - in presenza dei requisiti - se scegliere il regime con imposta sostitutiva al 5% e soglia di ricavi a 30mila euro o quello con imposta al 15% e con soglie di ricavi/compenzi da 15mila a 40mila euro.

### 02 | L'INDICAZIONE

Per entrambi i regimi occorre barrare la casella del regime di vantaggio (irpes o come quello dei minimi al 5%) nella dichiarazione di inizio attività. Quindi per indicare alle fisco quale è il regime scelto, si ritiene che conti il comportamento

concludente con l'indicazione in fattura della diversa norma che permette l'esclusione dall'applicazione dell'Iva.

### 03 | LE DIFFERENZE

Le differenze tra i due regimi non riguardano solo la diversa imposizione fiscale. Nel fuoriletta il reddito da lavoro autonomo o d'impresa deve essere superiore a quello da lavoro dipendente o assimilato. In pratica un pensionato che inizia una nuova attività difficilmente potrà beneficiare del regime forfettario, mentre in quello dei minimi non esiste la necessità di eseguire tale confronto. Inoltre va considerato che, se requisiti di accesso (previsti nel momento in cui si inizia l'attività) non sono confermati a fine 2015, soltanto dal periodo d'imposta 2016 viene meno il regime forfettario.